



Sentenza n. 10402/2016 pubbl. il 23/09/2016
RG n. 30682/2014

N. R.G. 30682/2014



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
sezione specializzata in materia di impresa

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Vincenzo Perozziello
dott. Angelo Mambriani
dott. Guido Vannicelli

Presidente Relatore
Giudice
Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **30682/2014** promossa da:

MASSIMO MAVERI (C.F. MVRMSM44M23F952D), con il patrocinio dell'avv. VIALE BARBARA e dell'avv. QUATTROCCHI ROSMI GERVASONI ALFREDO (QTTLRD53S29F205F) VIA EMILIO VISCONTI VENOSTA, 2 20122 MILANO; , elettivamente domiciliato in VIA DANTE 30 22100 MONZApresso il difensore avv. VIALE BARBARA

PUMA PRIMA SRL (C.F. 07075790969), con il patrocinio dell'avv. VIALE BARBARA e dell'avv. QUATTROCCHI ROSMI GERVASONI ALFREDO (QTTLRD53S29F205F) VIA EMILIO VISCONTI VENOSTA, 2 20122 MILANO; , elettivamente domiciliato in VIA DANTE 30 22100 MONZApresso il difensore avv. VIALE BARBARA

ATTORE/I
contro

MASSIMILIANO PULICI (C.F. PLCMSM93S28L667F), con il patrocinio dell'avv. RICCIO GIOVANNI ANDREA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA E. DA MONZA, 44 20052 MONZApresso il difensore avv. RICCIO GIOVANNI ANDREA

GIUSEPPE ANGELO BIELLA (C.F. BLLGPP44P27A759N), con il patrocinio dell'avv. MOTTA PAOLO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA CARLO CATTANEO 24 LECCOpreso il difensore avv. MOTTA PAOLO

GUERINO PEREGO (C.F. PRGGRN47D21F674T), con il patrocinio dell'avv. MOTTA PAOLO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA CARLO CATTANEO 24 LECCOpreso il difensore avv. MOTTA PAOLO

BRIANZA INVESTMENT SRL (C.F. 03331070130), con il patrocinio dell'avv. MOTTA PAOLO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA CARLO CATTANEO 24 LECCOpreso il difensore avv. MOTTA PAOLO

CONVENUTO/I

pagina 1 di 7

Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emissario Da: POSTECOM CAS Seria#: 98684 - Firmato Da: FEROZZIELLO VINCENZO Emissario Da: POSTECOM CAS Seria#: 13b407



Sentenza n. 10402/2016 pubbl. il 23/09/2016
RG n. 30682/2014

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

ATTORE

nel merito e in via principale:

dichiarare la nullità per simulazione assoluta dell'atto di rinuncia al diritto di opzione spettante al sig. Massimiliano Pulici in relazione alla ricostituzione e successivo aumento del capitale sociale della società BRIANZA INVESTMENT s.r.l. contenuta nel verbale

nel merito e in via principale:

dichiarare la nullità per simulazione assoluta dell'atto di rinuncia al diritto di opzione spettante al sig. Massimiliano Pulici in relazione alla ricostituzione e successivo aumento del capitale sociale della società BRIANZA INVESTMENT s.r.l. contenuta nel verbale dell' 11.07.2013 e, per l'effetto, occorrendo, dichiarare l'inefficacia di tale atto nei confronti del Dr. Massimo Maveri, nella sua qualità di legale rappresentante *pro-tempore* della società PUMA PRIMA s.r.l. , nonché nei confronti della stessa PUMA PRIMA s.r.l. come sopra legalmente rappresentata;

in via subordinata:

dichiarare l'inefficacia ex art. 2901 c.c. nei confronti del Dr. Massimo Maveri, nella sua qualità di socio e legale rappresentante *pro-tempore* della società PUMA PRIMA s.r.l. , nonché della stessa società PUMA PRIMA s.r.l. , come sopra legalmente rappresentata, dell'atto di rinuncia al diritto di opzione spettante al sig. Massimiliano Pulici in relazione alla ricostituzione e al successivo aumento di capitale sociale della società BRIANZA INVESTMENT s.r.l. contenuta nel verbale dell'11.07.2013

CONVENUTI

MASSIMILIANO PULICI

“Voglia l'Ilmo Signor Giudice adito, contrariis reiectis,
in via preliminare: dichiarare l'inammissibilità della domanda attorea
azionata nel presente giudizio per carenza di interesse ad agire, con
riferimento alla domanda di simulazione, e per carenza dei presupposti
con riferimento alla domanda di revocatoria dell'atto di rinuncia;
nel merito in via principale : rigettare le domande formulate da parte
attrice nei confronti del convenuto Massimiliano Pulici in quanto
infondate in fatto e diritto;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari.

BRIANZA srl, GIUSEPPE BIELLA, GUERINO PEREGO

In via preliminare: dichiarare il difetto di legittimazione attiva in capo agli attori;

Sempre in via preliminare: dichiarare il difetto di interesse ad agire in capo agli attori

Nel merito: rigettare le domande formulate da parte attrice nei confronti della Brianza Investment s.r.l. e dei signori Biella Giuseppe e Guerino Perego, in quanto infondate in fatto e diritto, per i motivi dedotti in atti.

In ogni caso: Il tutto con vittoria di spese e compensi di giudizio oltre i.v.a. e c.p.a.;



Sentenza n. 10402/2016 pubbl. il 23/09/2016
RG n. 30682/2014

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il presente giudizio prende le mosse e si ricollega ad un distinto e più ampio contenzioso insorto tra gli attori PUMA PRIMA srl e Massimo Maveri (*"in proprio e quale socio e legale rappresentante di PUMA PRIMA srl"*) da un lato e il signor Corrado Pulici (padre dell'odierno convenuto Massimiliano Pulici) dall'altro per il risarcimento di asseriti danni cagionati dal menzionato Corrado Pulici nell'esercizio di funzioni di AU della odierna attrice PUMA PRIMA srl dal 22.6.10 al 24.10.12 – azione separatamente avviata con atto di citazione 5.7.13.

In tale contesto gli attori lamentano una pluralità di asserite manovre di disposizione patrimoniale/occultamento di beni rientranti nel patrimonio dell'asserito debitore Corrado Pulici e in particolare, per quanto qui direttamente interessa, della quota di partecipazione originariamente detenuta dal menzionato Corrado Pulici nel capitale della società BRIANZA INVESTMENT srl (46% dell'intero capitale nominale di euro 10.000 – ulteriori soci gli odierni convenuti Biella per il 46% e Perego per il residuo 8%).

In particolare, a fondamento dell'azione proposta in questa sede, viene dedotto che:

*proprio nella fase delle iniziali contestazioni risarcitorie proposte nei confronti di Corrado Pulici questi, in data 26.6.13, cedeva in favore del figlio Massimiliano (odierno convenuto), per un prezzo di euro 2000, la totalità delle quote della società BRIANZA da lui detenute, del valore nominale di euro 4.600

– in relazione a tale profilo della vicenda risulta proposto separato giudizio di revocazione, nelle more definito in primo grado con sentenza, ritualmente depositata in atti, dichiarativa dell'inefficacia nei confronti degli odierni attori del trasferimento in parola ex art 2901 cc;

*alla data subito successiva dell' 11.7.13 l'assemblea dei soci della BRIANZA deliberava di procedere a copertura di perdite maturate per euro 72.043 e conseguente ricostituzione del capitale sociale fino ad un ammontare di euro 116.000 euro e nel medesimo contesto l'odierno convenuto Massimiliano Pulici (così come il socio di minoranza Perego) rinunciava al proprio diritto di opzione così che l'operazione sul capitale veniva sottoscritta dal solo terzo socio Biella che diventava quindi titolare dell'intera partecipazione nella BRIENZA .

Muovendo da tali premesse gli odierni attori hanno dunque proposto (come da conclusioni in epigrafe, quali puntualmente confermate in sede di PC) domanda di dichiarazione di nullità per "simulazione assoluta" o in subordine di inefficacia art ex 2901 cc nei propri confronti della rinuncia al diritto di opzione da parte del convenuto Massimiliano Pulici.

In relazione a tali domande, alla luce delle eccezioni preliminari e difese di merito proposte dai convenuti, il Collegio ritiene di dover rilevare:

- a) difetto di legittimazione attiva dell'attore Massimo Maveri in relazione ad entrambe le domande proposte;
- b) insussistenza degli estremi di una "simulazione assoluta" della lamentata rinuncia;
- c) infondatezza della domanda subordinata di revoca ex art 2901 cc per
 - i) difetto di legittimazione passiva di tutti i convenuti;
 - ii) mancata prova di un eventus damni.

Al riguardo si osserva quanto segue.

a) Sulla legittimazione attiva di Massimo Maveri *"in proprio e quale socio e legale rappresentante di PUMA PRIMA srl"*

Sul punto si deve prendere atto di una condotta processuale estremamente confusa da parte dell'attore.



Sentenza n. 10402/2016 pubbl. il 23/09/2016
RG n. 30682/2014

La questione è stata posta all'attenzione delle parti già alla prima udienza di trattazione 25.11.14 dal cui verbale risulta che, ad expressa richiesta di chiarimenti formulati dal g.i., il difensore di parte attrice precisava che “il riferimento al signor Maveri *in proprio* è da reputarsi un mero refuso, atteso che la parte intendeva agire come socio e legale rappresentante di PUMA, insistendo nel vantare al riguardo un duplice titolo di legittimazione ad agire”. In linea con tale affermazione in sede di memoria ex art 183 n 1 cpc (pag 2) il difensore della medesima parte assumeva che “il dott Maveri, pur essendo portatore di titoli di credito (assegni protestati) a lui consegnati da Corrado Pulici, ha rinunciato alla domanda avanzata *in proprio*”. Ciò nonostante, nelle conclusioni proposte in calce al medesimo atto, il medesimo difensore chiedeva, in relazione alla domanda di simulazione, la dichiarazione di inefficacia dell'atto di rinuncia “nei confronti del dott Maveri *in proprio* e nella sua qualità di legale rappresentante della PUMA PRIMA nonché nei confronti della stessa PUMA PRIMA...” (omesso dunque il riferimento alla rivendicata qualità di socio) e in relazione invece alla domanda subordinata ex art 2901 cc la dichiarazione di inefficacia “nei confronti del dott Massimo Maveri, *in proprio* e nella sua qualità di socio e legale rappresentante di PUMA PRIMA nonché della stessa società PUMA PRIMA.” Infine, in sede di PC, in relazione alla posizione Maveri la difesa di parte ha formulato le conclusioni di cui in epigrafe, facendo così riferimento

/ in relazione alla domanda di simulazione, alla sola posizione di legale rappresentante della PUMA PRIMA;

/ in relazione alla domanda ex art 2901 cc alla posizione di socio e legale rappresentante pro tempore della PUMA PRIMA.

A parere del collegio la manifesta e reiterata contraddittorietà delle formulazioni di parte impone di attenersi strettamente alle conclusioni da ultimo formalmente rassegnate dalla parte in sede di PC. Si ritiene pertanto di dover prendere atto della rinuncia dell'attore Maveri ad agire “*in proprio* e quale socio di PUMA” rispetto alla domanda di simulazione, alla rinuncia invece del medesimo Maveri alla sola domanda proposta “*in proprio*” con riferimento alla domanda ex art 2901 cc.

Così circoscritti i termini della questione il Collegio osserva che:

a.1) le rinunce sopra menzionate, a fronte di questioni ampiamente discusse in causa e in mancanza di diverso accordo tra le parti, importano comunque una condanna alle spese di lite a carico del rinunciante;

a.2) va certamente escluso che l'attore Maveri possa vantare un titolo di legittimazione ad agire in qualità di legale rappresentante della società PUMA PRIMA distinto ed autonomo dal titolo di legittimazione della società rappresentata;

a.3) in relazione alla residua (invocata) legittimazione dell'attore Maveri all'azione ex art 2901 “in qualità di socio della PUMA PRIMA” deve parimenti escludersi, in via generale ed astratta, che la mera titolarità di una quota di partecipazione al capitale di una società di capitali (ovvero l'invocata qualità di “socio”) possa legittimare l'esercizio di diritti propri della società quale (asserita) creditrice. Riguardo a quest'ultimo profilo la difesa Maveri in corso di causa ha rivendicato una autonoma legittimazione ad agire sul presupposto che nell'ambito dell'azione di responsabilità separatamente proposta nei confronti del signor Corrado Pulici sarebbe stata formulata una richiesta di risarcimento danni non solo in favore della società ma anche in favore dello stesso Maveri.

Sul punto si deve necessariamente osservare che:

*l'eventuale sussistenza di ragioni di credito del signor Maveri nei confronti del signor Corrado Pulici verrebbe evidentemente ad integrare un titolo di legittimazione al presente giudizio del medesimo Maveri “*in proprio*” e non già in qualità di “socio” di PUMA PRIMA, azione cui la parte ha inequivocabilmente rinunciato;

*in ogni caso, a fronte del mancato riconoscimento in giudizio (fin qui) della pretesa creditoria separatamente esercitata nei confronti del signor Corrado Pulici e al limitato fine del dovuto accertamento della legittimazione ad agire del Maveri nel presente giudizio, il Collegio non può



Sentenza n. 10402/2016 pubbl. il 23/09/2016
RG n. 30682/2014

esimersi dal rilevare (sulla base della documentazione versata in atti quindi del solo atto di citazione in giudizio del Corrado Pulici nel separato giudizio in parola) la manifesta infondatezza in diritto (alla luce della medesima prospettazione di parte attrice) della domanda di risarcimento danni avanzata direttamente in favore dell'odierno attore Maveri, atteso che le doglianze proposte in quel giudizio riguardano propriamente ed esclusivamente pregiudizi arrecati al patrimonio sociale della PUMA e non già a quell o personale del Maveri.

b) Sulla domanda di accertamento della "simulazione assoluta" della rinuncia al diritto di opzione.

Per questa parte occorre sottolineare che nella ricostruzione della complessiva vicenda portata all'attenzione del Tribunale parte attrice, pur avanzando molteplici rilievi in ordine all'intera procedura di ricostituzione ed aumento del capitale sociale della BRIANZA nonché alla condotta individuale del socio Biella, formula poi una richiesta di accertamento di "simulazione assoluta" della (sola) dichiarazione di rinuncia al diritto di opzione da parte di Massimiliano Pulici (e non anche, in ipotesi, dell'intera operazione sul capitale ovvero della successiva sottoscrizione da parte del Biella).

In realtà, a seguito di un atto di citazione e memorie ex art 183 cpc particolarmente succinte, parte attrice ha infine illustrato con chiarezza il filo logico che regge la propria prospettazione in sede di memoria conclusionale, laddove assume che sarebbe stata posta in essere "una manovra per consentire da un lato a Corrado Pulici di sottrarre gli unici beni rimastigli alle pretese dei numerosi creditori che lo inseguivano, dall'altro al socio Biella di preservare la società dall'aggressione dei creditori del socio Corrado Pulici, creando uno schermo che rendesse tutta la preordinata operazione di trasferimento quote meno attaccabile da azioni revocatorie o altro che potessero compromettere il futuro della società" (pag 7 della memoria conclusionale).

Ma proprio alla luce di una tale prospettazione occorre rilevare che negli stretti termini di una ipotizzata "simulazione assoluta" della dichiarazione di rinuncia (quale proposta dalla difesa attrice) non pare ravvisabile alcuna discordanza tra la volontà espressa dal Pulici e l'intento in tesi perseguito dallo stesso giacchè proprio alla dichiarazione di rinuncia (o comunque al "fatto" della mancata sottoscrizione dell'aumento di capitale) seguiva automaticamente l'effettiva perdita della partecipazione nella BIELLA con la conseguente impossibilità per i creditori in tesi pregiudicati dal menzionato atto dispositivo di aggredire il relativo cespote – fatta salva evidentemente l'eventuale esperibilità di una distinta azione revocatoria quale del resto puntualmente esercitata dall'attore in via subordinata e di cui si dirà subito appresso.

A diversa conclusione si dovrebbe ovviamente arrivare laddove (come parrebbe forse di intendere dalla menzionata memoria conclusionale di parte) si fosse fin dall'origine voluto ipotizzare che la lamentata dichiarazione di rinuncia fosse volta non già a dismettere la partecipazione ma solo ad occultarne agli occhi dei terzi la persistente disponibilità in capo ai signori Pulici, ma in tal caso la domanda di parte avrebbe dovuto evidentemente riguardare l'accertamento di una eventuale interposizione fittizia del Biella (dunque una "simulazione relativa") nella sottoscrizione dell'aumento di capitale della società BRIANZA - mentre sarebbe ovviamente da escludere in diritto (v da ultimo Cass 17467/13) la possibilità di configurare una simulazione dell'intera operazione di aumento di capitale deliberato dalla società.

Ma in questa sede pare naturalmente doveroso arrestarsi alle conclusioni espressamente formulate dalla parte, che anche alla stregua del complessivo atto di citazione e delle successive memorie ex art 183 cpc non paiono consentire margini di "interpretazione integrativa" d'ufficio.

c) Sulla domanda subordinata di declaratoria di inefficacia ex art 2901 cc.



Sentenza n. 10402/2016 pubbl. il 23/09/2016 RG n. 30682/2014

La domanda pone innanzitutto delicati problemi interpretativi circa condizioni e limiti di ammissibilità di una tutela reale e non solo o risarcitoria di atti dispositivi (in tesi pregiudizievoli per i creditori) relativi ad una rinuncia a quel peculiare diritto che è il diritto di opzione su operazioni sul capitale sociale.

Come bene ricordato da entrambe le parti la questione risulta espressamente affrontata in una singola pronuncia del giudice di legittimità (Cass 10879/07) che tuttavia, pur riconoscendo una astratta ammissibilità dell'azione, doveva poi limitarsi a prendere atto del mancato assolvimento, in radice, dei fondamentali oneri probatori dell'attore, rendendo così superfluo ogni ulteriore approfondimento della materia.

In ogni caso, anche alla stregua delle indicazioni formulate nella menzionata pronuncia, ritiene il Collegio di non poter ravvisare nel caso concreto, in relazione a tutti quanti gli elementi costitutivi della pretesa esercitata, le condizioni per l'accoglimento della domanda - alla luce delle seguenti considerazioni.

i) Legittimazione passiva.

L'attore non ha chiamato in giudizio l'unico soggetto individuato come proprio debitore (Corrado Pulici) laddove tutti i convenuti risultano di per sé privi di legittimazione passiva (come puntualmente eccepito dalla difesa dei convenuti fin dall'atto di costituzione in giudizio).

ii) Eventus damni

Come espressamente sottolineato nella menzionata pronuncia Cass 2007, “*la revoca è consentita quando l'opzione costituisce un bene in sé, dotato di autonomo valore di mercato*” e spetta all'attore l'onere della relativa prova.

Nel precedente in parola la Corte si era fermata a rilevare che nella vicenda sottoposta al suo giudizio non risultava provata la sussistenza di un tale autonomo valore. Nella specie la questione era stata affrontata sotto il profilo (evidentemente preliminare) della sussistenza o meno di vincoli alla libera trasferibilità delle quote, sul presupposto che, in materia di srl, a differenza che nelle spa, “*il diritto di opzione non ha automaticamente un valore patrimoniale autonomo, perché tale valore discende dalla disciplina in concreto adottata in ordine alle circolazione delle quote nell'ambito dello statuto sociale, statuto che può sia vietare la circolazione della quota per atto inter vivos sia sottoporla a vincoli più o meno rigorosi, vincoli che incidono sulla trasferibilità ai soci o ai terzi del diritto di opzione*”

– muovendo da tale precedente nel presente giudizio parte attrice ha invocato la previsione generale di trasferibilità inter vivos delle quote, parte convenuta per contro la previsione di stringenti clausole di prelazione, atte in tesi ad incidere sulla concreta trasferibilità del diritto.

In tale contesto il Collegio ritiene tuttavia che il dato statutario così discusso rappresenti solo un aspetto della questione in esame, che non si limita affatto alla verifica della sola condizione giuridica del bene (dato meramente preliminare), ma investe piuttosto l'accertamento della sussistenza o meno, in fatto, di un concreto valore di mercato dello specifico bene di cui si discute, giacchè solo in ipotesi di risposta affermativa ad un tale interrogativo potrebbe evidentemente parlarsi di un effettivo pregiudizio alle ragioni creditorie: nella specie diritto a partecipare ad una operazione (già ritualmente deliberata e mai impugnata da alcuno) sul capitale sociale di una srl a base ristretta e protetta da diritto di prelazione, in una condizione di perdita integrale del capitale originariamente sottoscritto (per diversi multipli del capitale nominale), per un aumento di capitale in misura elevatissima rispetto all'assetto iniziale della società (da euro 10.000 ad euro 119.000).

Sotto tale profilo erra la difesa di parte attrice laddove assume che spetterebbe ai convenuti la prova di una eventuale inconsistenza del valore delle quote cedute (pag 12 della conclusionale) atteso che invece la questione riguarda propriamente il fondamento in concreto della domanda, ovvero l'esistenza di un concreto eventus damni che giustifichi l'iniziativa processuale assunta (esattamente in tal senso, del



Sentenza n. 10402/2016 pubbl. il 23/09/2016
RG n. 30682/2014

resto, proprio la pronuncia Cass 5972/05 invocata dallo stesso attore, secondo cui appunto la “rilevanza quantitativa e qualitativa dell’atto di disposizione deve essere provata dal creditore che agisce in revocatoria, mentre è onere del debitore, per sottrarsi agli effetti dell’azione revocatoria, provare che il proprio patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore” – qui pare appena il caso di rilevare la piena conformità di tale principio con le indicazioni fornite dalla medesima Corte in tema di distribuzione dell’onere della prova nella pronuncia Cass 10879/2007 assunta da entrambe le parti a punto di partenza dell’esame.

Venendo quindi al merito della questione, una volta chiarito il punto di diritto in tema di distribuzione dell’onere della prova, si deve necessariamente prendere atto del mancato assolvimento di tale onere da parte dell’odierno attore. Invero, a fronte di un dato ufficiale di bilancio (mai impugnato da alcuno, neppure dall’odierno attore che pure ne avrebbe avuto il diritto) che evidenzia gravi perdite di conto economico e un patrimonio netto pesantemente negativo (come detto per diversi multipli del capitale sottoscritto) la parte ha inteso supportare in fatto la propria prospettazione lamentando una asserita falsità della situazione patrimoniale posta a fondamento della operazione sul capitale della BRIANZA e in particolare l’inesistenza delle perdite lamentate nonché dei finanziamenti in precedenza concessi (ufficialmente per euro 419.000) dal socio di maggioranza Biella (che ha poi provveduto a sottoscrivere la quota inoptata dagli altri due soci) ma ha poi preteso di provare tali assunti solo invocando l’esplicitamento di una CTU, senza peraltro neppure premurarsi di richiedere una esibizione ex art 210 cpc della contabilità della BRIANZA, con una richiesta quindi manifestamente inammissibile come rivolta al conferimento di una CTU esplorativa per di più su documentazione non ricompresa tra gli atti del processo e come tale da acquisire (in tesi) interamente d’ufficio.

Ma una volta esclusa l’ammissibilità di una tale pretesa istruttoria non rimane che prendere atto della totale mancanza in atti di qualsivoglia concreto elemento di prova a sostegno delle deduzioni proposte dall’attore in ordine ai fatti constitutivi della pretesa esercitata.

Alla stregua di tali considerazioni il Collegio ritiene pertanto di dover rigettare tutte quante le domande proposte dagli attori, con conseguente condanna degli stessi, in solido tra loro, alla integrale rifusione delle spese di lite sostenute dai convenuti, liquidate come da dispositivo alla luce del valore della causa e della complessiva articolazione del contraddittorio tra le parti .

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

rigetta tutte le domande proposte dagli attori;
condanna gli attori, in solido tra loro, alla integrale rifusione delle spese di lite nei confronti dei convenuti per un importo liquidato in /euro 10.000,00 per compensi in favore di Massimiliano Pulici;
/somma complessiva di euro 15.000,00 per compensi in favore dei convenuti Biella-Perego-BRIANZA srl unitariamente costituiti in giudizio
- somme tutte maggiorate come per legge per spese generali, iva e cpa.

Così deciso in Milano, 15.9.16

il Presidente

dott. Vincenzo Perozziello

pagina 7 di 7

Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emissa Da: POSTECOM CAS3 Serrati#_99684 - Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emissa Da: POSTECOM CAS3 Serrati#_13ba07

